

PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI FINO AL 29.06.2022 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221

È stato emanato il Decreto-Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha stabilito il termine del 31 marzo 2022 come nuova data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 con la conseguente proroga al 29 giugno 2022 di tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza).

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del **29.06.2022**. Inoltre si specifica che, limitatamente ai trasporti di tipo industriale, il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al **29.06.2022**.

IN OSSERVANZA DEL C. 4 DELL'ART. 17 DEL DPR. N. 495/92, PER CONTINUARE L'ATTIVITÀ, IL RICHIEDENTE DEVE SEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE A PRESCINDERE DALLA PROROGA CONCESSA PER EMERGENZA COVID:

- **Autorizzazioni singole/multiple:** alla scadenza naturale dell'autorizzazione, è obbligatorio richiedere la conferma di validità per Covid 19 a titolo gratuito, facendo una richiesta a mezzo PEC protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it oppure MAIL trasporti.eccezionali@provincia.cuneo.it allegando anche copia dell'autorizzazione oggetto della richiesta.
- **Autorizzazioni periodiche (comprese quelle delle macchine agricole eccezionali):** queste autorizzazioni possono continuare ad usufruire della proroga senza un'esplicita conferma di validità per Covid 19, a condizione che il titolare dell'autorizzazione verifichi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art 17 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente avviso, avendo cura di verificare che si tratti dell'ultima versione aggiornata.
